



Tribunale Ordinario di Sassari
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- letta la relazione preliminare del Delegato, ove si legge che *“si segnala che, quanto alla indicazione del subalterno, per mero errore materiale, nella CTU viene indicato il subalterno 33 in luogo del subalterno 3 (ex sub. 2). Tale errore si è ripercosso sull’ordinanza di vendita del 09.05.2024 laddove il lotto unico, allo stesso modo, è stato erroneamente identificato con il subalterno 33 in luogo del subalterno 3. La erronea indicazione del subalterno risulta dalla documentazione in atti (certificazione ex art. 567 c.p.c. nonché visura catastale storica e ispezione ipotecaria allegate alla perizia) ed è stata confermata verbalmente dal CTU”*;

- esaminati gli atti della procedura,

- dato atto dell’errore materiale relativo ai dati del subalterno pignorato,

p.q.m.

dispone che l’ordinanza di delega del 9.5.2024 sia corretto nel senso che ove si legge, nella parte relativa ai dati catastali dell’immobile, “Identificato al catasto Fabbricati - Fig. 7, Part. 700, Sub. 33, Categoria A7” debba correttamente leggersi **“Identificato al catasto Fabbricati - Fig. 7, Part. 700, Sub. 3, Categoria A7”**,
rimette gli atti al Delegato per la vendita.

Si comunichi.

Sassari, 22/07/2025

Il G.E.

dott.ssa Elisa Remonti

